

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
QUINTA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Lucio	Bochicchio	Presidente relatore
dott. Laura	Avvisati	Consigliere
dott. Silvia	Larocca	Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 8718 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 4 ottobre 2021, vertente

TRA

ENEL.SI srl con socio unico

In persona del suo procuratore avv. Luigi Carbone, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Francesco Valsecchi che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione in appello

APPELLANTE

E

CONTATTO ITALIA di Dessì Fabrizio

In persona del suo titolare, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Franco Chiapparelli che la rappresenta e difende con gli avvocati Enrica Lucchin e Valentino Tornaboni per procura speciale in calce ricorso monitorio opposto

APPELLATA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

All'udienza del 4 ottobre 2021 le parti concludevano come in atti

FATTO E DIRITTO





Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21185/17, pubblicata l'11 novembre 2017, in accoglimento dell'opposizione proposto dalla ditta Contatto Italia di Fabrizio Dessì, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Enel.Si srl depositato il 29 maggio 2014 per il pagamento della somma di € 30.799,10, oltre interessi e spese, pretesa a titolo corrispettivi dovuti in base al contratto di franchising per la commercializzazione al dettaglio di prodotti e per la somministrazione di servizi compresi nel know how della ricorrente.


Enel.Si proponeva appello con atto notificato il 15 dicembre 2017 chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza appellata e, in subordine, la sua riforma con il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme pretese con il ricorso monitorio.

La Contatto Italia si costituiva il 27 aprile 2018 chiedendo il rigetto di tutte le richieste dell'appellante per i motivi esposti in narrativa con la conferma integrale della decisione impugnata.

Il Tribunale con la decisione di primo grado ha rigettato le pretese creditorie dell'opposta osservando che le fatture oggetto del ricorso monitorio erano state pagate con l'escussione di garanzia a prima richiesta, che le fatture "allegate al fascicolo di parte opposta" erano state oggetto di cessione alla società Mediocredito" mentre le "diverse e ulteriori fatture" indicate nel corpo del ricorso monitorio non erano state allegate dalla ricorrente nel suo fascicolo per cui i relativi crediti difettavano dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dalla legge.

A fronte dei motivi d'impugnazione con i quali è lamentata la violazione del divieto della "terza via" e l'erroneità nel merito della decisione adottata, Contatto Italia ha riproposto ex art. 346 cpc l'eccezione di arbitrato sollevata in primo grado con l'atto di opposizione secondo quanto previsto dall'art. 27 del contratto di franchising e rimasta assorbita, in assenza di pronuncia del tribunale sulla sollevata questione preliminare, dal rigetto nel merito delle pretese creditorie della ricorrente.





A fronte dell'eccezione Enel.Si ha replicato affermando che, non raggiunto alcun accordo amichevole per l'inerzia della Contatto Italia, aveva correttamente azionato in sede ordinaria i propri crediti in forza dell'art. 27, ultimo comma, del contratto prevedente la perdurante competenza del giudice ordinario per l'adozione di provvedimenti cautelari e per l'emissione d'ingiunzioni di pagamento.

Sul punto va però osservato che sulla questione si è pronunciata la SC che con pronunce condivise da questo giudice di merito ha affermato che, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e d'inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale con declaratoria d'improponibilità della domanda azionata dinanzi al giudice ordinario (cfr. Cass. 25939/21).

In concreto, confermata la revoca del provvedimento monitorio opposto, la statuizione di merito di rigetto della domanda va riformata con statuizione d'improponibilità della stessa.

L'esito complessivo della lite, parzialmente riformata la decisione di primo grado, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado stante il legittimo ricorso allo strumento monitorio da parte del creditore.

#### PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello proposto da Enel.Si srl contro la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 21185/17, pubblicata l'11 novembre 2017:

così provvede:

confermata la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda proposta da Enel.Si srl contro la ditta Contatto Italia di Dessì Fabrizio perché attribuita alla competenza arbitrale;





dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado;

Così deliberato nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022

Il Presidente estensore

Arbitrato in Italia

